

Prot.n.p64629PE

Roma, 29 aprile 2009

Spett.le
Direzione Federalismo Fiscale
Dipartimento delle Finanze
Ministero Dell'economia
e delle Finanze
Via DI Villa Ada, 53
00199 ROMA

c.a: Dott.ssa Claudia Rotunno

Oggetto: Esclusione ICI per le discariche.

FISE Assoambiente è l'Associazione, aderente a Confindustria, che rappresenta a livello nazionale le imprese private che operano nella gestione dei rifiuti urbani ed industriali. Tra le numerose attività svolte dalle imprese aderenti, rientrano anche quelle relative alla gestione delle discariche sulla cui classificazione, ai fini dell'assoggettività ICI, evidenziamo quanto di seguito riportato.

Attualmente, in base ad una circolare interna della Direzione del Catasto (prot. n. 1898 del 28 dicembre 1994), le discariche possono ricadere, nelle categorie catastali D od E, a seconda dell'esistenza o meno di fonti di reddito. Questa posizione evidenzia però una condizione non esplicitamente prevista dalla norma catastale e controversa in giurisprudenza anche alla luce del fatto che risulta evidente la sovrapponibilità delle discariche ad alcune tipologie oggi escluse dall'ICI.

Il primo spunto è rappresentato dalla discarica configurata come terreno, in particolare, terreno utilizzato a fini industriali. Le norme che disciplinano il *Catasto Terreni* prevedono tra le destinazioni dei terreni quella "per uso industriale" e la posizione originariamente espressa dall'Agenzia delle Entrate (in sede di commento all'ambito di applicazione dell'ICI, cioè nel periodo immediatamente successivo a quello di istituzione dell'imposta) è stata quella di considerare fuori dal campo di applicazione dell'ICI i terreni utilizzati per finalità industriali, in quanto non costituenti alcuna delle fattispecie oggettive previste dalla legge d'imposta (cioè né fabbricati, né terreni agricoli, né terreni edificabili). Ciò risulta coerente in quanto le opere civili realizzate nell'impianto di discarica (criteri costruttivi) non possiedono gli elementi caratterizzanti della natura di fabbricato ma sono strumentali alla conservazione e messa in sicurezza del terreno, ed inoltre non necessitano di demolizione o smantellamento al termine dell'esercizio delle attività autorizzate, per permettere la "rinaturalizzazione" dell'area.

D'altra parte, anche il Regolamento Catasto Fabbricati, prevede, quale unità minima rilevante, un fabbricato o porzione di fabbricato, da cui derivi "autonomia funzionale e reddituale" ma le opere civili realizzate per la discarica sono esclusivamente strumentali alla conservazione e messa in sicurezza del terreno e quindi non posseggono l'autonomia funzionale e reddituale delle opere.

SEDE
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
assoambiente@fise.org

Ufficio
di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 86 915 429

www.fise.org

alla conservazione e messa in sicurezza del terreno e quindi non posseggono l'autonomia funzionale e reddituale delle opere.

Un secondo spunto è rappresentato dal fatto che, se la discarica viene comunque intesa come fabbricato allora la tipologia deve essere quella dei fabbricati speciali finalizzati al soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, considerato che, ai sensi della Legge 146/90, il servizio di smaltimento dei rifiuti è un "*servizio pubblico essenziale*". La natura di pubblico servizio dello smaltimento dei rifiuti e la pubblica utilità dello stesso è stata recentemente ribadita in altre fonti (es. art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi "*L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori*").


Partendo da questo presupposto le discariche dovrebbero essere classificati nella Categoria catastale "E", esente da ICI (vedasi anche la recente giurisprudenza in materia - CTB Bologna n.11/6/09 del 2 gennaio 2009).

Per quanto sopra evidenziato, anche se le discariche per lo smaltimento dei rifiuti, da un punto di vista tecnico ed amministrativo, sono qualificabili come impianti di smaltimento rifiuti, l'Associazione non ritiene valida la soggettività ICI per questi impianti ed evidenzia la necessità di una più chiara indicazione in ambito nazionale al fine di superare l'opposizione e l'accanimento manifestato anche dal punto di vista fiscale verso la discariche.

In allegato un breve memorandum relativo al quadro normativo e della giurisprudenza in materia.

Nel ringraziare per l'attenzione ed in attesa di un auspicato positivo riscontro, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco


Allegato

CS